

Competenza in materia di tutela dei diritti di privativa

Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 1 marzo 2017, n. 5254. Pres. Ragonesi, rel. Lamorgese.

Azioni per la tutela dei diritti di privativa – Competenza

In materia di azioni per la tutela dei diritti di privativa, nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, il luogo ove “i fatti sono stati commessi” va individuato in quello di stabilimento dell’inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale; in alternativa, è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito web.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Premesso:

che la società ... ha convenuto in giudizio la ditta individuale S.L. (con sede in (OMISSIS), accusandola di concorrenza sleale per la produzione e commercializzazione di esemplari di modelli contraffatti di borse mediante pubblicazione sul sito internet ebay.it, che il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla S.L. , ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Roma, ove era la sede della ditta convenuta e il fatto illecito era stato commesso;

che la ... ha proposto regolamento di competenza, in favore del Tribunale di Firenze, lamentando l’inammissibilità della predetta eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, essendo la contestazione riferita ai soli criteri considerati dall’art. 120, comma 2 e 6, c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005) e non a tutti i possibili fori concorrenti, a norma dell’art. 18 ss. c.p.c.;

che il PG ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e, in alternativa, del Tribunale di Milano.

Ritenuto:

che il criterio stabilito dall’art. 120, comma 6, c.p.i., in base al quale le azioni per la tutela dei diritti di privativa possano essere proposte "anche" dinanzi al giudice "nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", costituisce norma speciale rispetto al genus degli artt. 18 ss. c.p.c. (v. Cass. n. 21192/2011), al pari del criterio alternativo del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 120, comma 2, c.p.i.);

che, pertanto, l'eccezione di incompetenza era completa, avendo la S.L. contestato la competenza del tribunale adito, con riguardo ad entrambi i criteri indicati nella norma speciale di cui all'art. 120, commi 2 e 6, c.p.c.;

che correttamente l'ordinanza impugnata l'ha accolta, indicando come competente il Tribunale di Roma, cui va aggiunta in via alternativa la competenza del Tribunale di Milano;

che, infatti, nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, il luogo ove "i fatti sono stati commessi" va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista (nella specie coincidente con la sede della convenuta), trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale (v. Cass. n. 20700/2013, in tema di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del reg. n. 44/2001); in alternativa, è competente il Tribunale del luogo (Milano) in cui, come rilevato nell'ordinanza impugnata, ha sede la società che gestisce il sito web (ebay.it);

P.Q.M.

dichiara la competenza concorrente del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano, cui rimette la regolamentazione delle spese del presente giudizio.